

BOZZA ATTO AVVIO ATTIVITA'

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 6 SETTEMBRE 2018 - PUBBLICATA IN G.U. IL 13 SETTEMBRE 2018

ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE
CIVILE n. 374 DEL 16/08/2016

OGGETTO: **Avvio attività** di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, pubblicata in G.U. il 13 settembre 2018, e di cui all'Allegato 1 "*Criteria direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili*", approvato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 374 del 16/08/2016, pubblicata in G.U. il 20 agosto 2016.

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA

VISTI

La **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (*legge di stabilità 2016*), in particolare l'articolo 1, comma 422, con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

La **delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016**, pubblicata in G.U. il 6 agosto 2016, adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, con la quale sono state individuate le risorse e definite le procedure per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato a seguito delle calamità naturali che si sono verificate tra il 2013 e il 2015 sul territorio nazionale e per le quali la ricognizione dei fabbisogni è stata completata e trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile;

L'**Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile** "*Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna*", **n. 374 del 16/08/2016**, pubblicata in G.U. il 20 agosto 2016;

La **Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018**, pubblicata in G.U. il 13 settembre 2018, con la quale sono state individuate le risorse finanziarie disponibili nonché le modalità operative per il riconoscimento dei contributi ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive, relativamente agli eventi calamitosi che hanno colpito in particolare il territorio della Regione Emilia-Romagna nel 2016 e 2017, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stata completata la ricognizione dei fabbisogni;

EVIDENZIATO che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 stabilisce in particolare che, per i soggetti privati:

- trovano applicazione i criteri e le modalità attuative stabilite con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e con l'Allegato 1 all'Ordinanza del Capo Dipartimento n. 374/2016, recante "*Criteri direttivi per la determinazione e la concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili*";
- dalla data di pubblicazione della Delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decorrono i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi, di cui al punto 6.1 dell'Allegato 1 all'OCDPC 374/2016 sopracitata, ed, in particolare, gli interessati, per accedere ai contributi, devono presentare apposita domanda al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato entro 40 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, utilizzando il modulo DC/P in Allegato A e rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio nel relativo Allegato A1;

EVIDENZIATO che l'Allegato 1 della suddetta Ordinanza stabilisce inoltre,

al paragrafo 6 "*Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo*"

- punto 6.9 "La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante."
- punto 6.10 "Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta ordinaria, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità. Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia informatica in formato .pdf o .jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo."
- punto 6.11 "La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda."

- punto 6.12 "Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente ordinanza presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana."

al paragrafo 1 "Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi (attuazione delle fasi disciplinate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016)."

- punto 1.2 ".....(omissis) le amministrazioni comunali entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo al punto 6.1., provvedono alla relativa istruttoria, all'esito della quale determinano i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo che deve corrispondere al minor valore individuato ai sensi del successivo paragrafo 3."
- punto 1.3 "A seguito del completamento dell'istruttoria, i Comuni interessati trasmettono alla Regione l'elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando il prospetto in allegato all'ordinanza (Elenco riepilogativo delle domande di contributo accolte, immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)"

al paragrafo 15 "Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti"

- punto 15.1 "I Comuni procedono al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto unitamente alla trasmissione alla Regione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte previsto dal punto 1.3"

VISTI

- il T.U.E.L 267/2000;
- gli artt. 7, 8, 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
-
-

DATO ATTO che sulla proposta della presente Deliberazione è stato acquistato parere favorevole in ordine della regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L 267/2000

DELIBERA

Di dare atto che:

- con avviso pubblico del _____ è stato dato avvio ai procedimenti di competenza di cui Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 e di cui all'Allegato 1, approvato con Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 374 del 16/08/2016, precisando che le domande di contributo devono pervenire all'amministrazione comunale entro il 23 ottobre 2018.

Di dare atto che:

- L'amministrazione competente è il Comune di _____ con sede _____

- Il Servizio responsabile del procedimento è _____ -
Telefono _____ mail _____

- Il Responsabile del procedimento è _____

Di stabilire nella misura del _____ % del numero di domande ammissibili a contributo, quelle che saranno soggette al controllo a campione previsto dal paragrafo 15 dell'Allegato 1 approvato con la suddetta Ordinanza, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati;

Di dare altresì atto:

- che l'attività istruttoria, comprensiva dei controlli a campione, dovrà concludersi entro massimo il 22 novembre 2018 (70 giorni dalla pubblicazione della Delibera del Consiglio dei Ministri) come disposto al paragrafo 1, punto 1.2 dell'Allegato 1 della suddetta Ordinanza.

- che la domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda;

- che nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda;

- che al termine dell'attività istruttoria e del relativo controllo a campione il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicherà tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

- che al termine dell'attività istruttoria e del relativo controllo a campione, con successivo provvedimento, verrà approvato l'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda con relativo esito e sarà possibile prendere visione degli atti istruttori presso _____ nonché presentare osservazioni entro 10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo dell'istruttoria stessa all'albo pretorio e sul sito internet del Comune;

La presente delibera costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del comune;

